LG CONSULTING

Dott.ssa Anna Lisa De Rose
Dott. Riccardo Marinelli

T +(39) 06 5196 37 92
F +(39) 06 5198 50 55
W www.lgconsulting.it

CIRCOLARE LUGLIO 2026

IN EVIDENZA

- Segnalazioni mancata presentazione dichiarazione Iva 2025 — Pag. 2
- Proroga split payment — Pag. 2
- Valutazione dell'affidabilità fiscale da parte di Agenzia delle Entrate — Pag. 2

APPROFONDIMENTI

- Proroga versamenti fiscali 2026 — Pag. 3
- Riordino delle detrazioni ai fini Irpef — Pag. 4

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Benefici premiali ISA — Pag. 5
- Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio — Pag. 6

SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di luglio 2026 — Pag. 7

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

SEGNALAZIONI MANCATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2025

- Con provvedimento 9.06.2026, n. 172588 l'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità con le quali informerà i contribuenti interessati di avere riscontrato la mancata presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2025, oppure la mancata compilazione del quadro VE delle operazioni attive, o con l'indicazione di operazioni attive per ammontare fino a € 1.000, inferiore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel medesimo periodo d'imposta, ovvero del quadro VJ.
- Le comunicazioni, recapitate via PEC, potranno essere consultate anche nel Cassetto fiscale e nel portale "Fatture e corrispettivi". I destinatari degli alert potranno chiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze da essa non conosciuti.

PROROGA SPLIT PAYMENT

- La Commissione Europea ha prorogato al 30.06.2029 l'applicazione dello split payment in Italia.
- Dovrebbe trattarsi dell'ultimo rinvio del meccanismo di scissione dei pagamenti, perché l'obbligo di fatturazione elettronica per le forniture alle pubbliche amministrazioni consentirà di controllare in tempo reale le singole operazioni e l'esatto importo dell'Iva che le P.A. sono tenute a pagare sui loro acquisti, senza quindi dover proseguire con ulteriori deroghe alla direttiva Iva.

VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ FISCALE DA PARTE DI AGENZIA DELLE ENTRATE

- L'Agenzia delle Entrate, all'interno della convenzione triennale 2026-2028 con il Mef, ha dichiarato che analizzerà il comportamento fiscale dei soggetti che hanno già subito un controllo fiscale, negli anni successivi alla notifica dell'accertamento per valutare la loro affidabilità fiscale nel tempo.
- Al contrario, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre nella convenzione con il Mef, ha affermato che concentrerà le proprie attività di recupero verso le operazioni nei confronti dei contribuenti solvibili, rilevati anche grazie ai dati delle fatture elettroniche, e verso i crediti affidati tramite notifiche lampo di cartelle di pagamento e di atti interruttivi dei termini di prescrizione.

Proroga versamenti fiscali 2026

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), di cui all'art. 9-bis D.L. 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva, possono effettuare i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione.

Soggetti interessati		Con proroga (soggetti ISA)[4]		Senza proroga	
		Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto)		Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto)	
		Senza maggiorazione 0,80%	Con maggiorazione 0,80%	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
Persone fisiche.		**20.07.2026**	**20.08.2026**[3-5]	30.06.2026	30.07.2026[3]
Società di persone e associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate).					
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.	**20.07.2026**	**20.08.2026**[5]	Entro il giorno **30 del 6° mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta. **30.06.2026**	Entro i 30 giorni successivi. **30.07.2026**
	Senza obbligo di redazione del bilancio.				
	Che approvano il bilancio **oltre 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.	Entro **l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio** o del termine ultimo di approvazione.[1-2] **31.07.2026**	Entro i 30 giorni successivi. **30.08.2026**	Entro **l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio** o del termine ultimo di approvazione.[1-2] **31.07.2026**	Entro i 30 giorni successivi. **30.08.2026**

Note

1. I termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'**anno solare**, è il 29.06.
2. In caso di mancata approvazione del bilancio nel termine massimo (180 giorni), la società deve effettuare i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).
3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).
4. **Soggetti interessati dalla proroga di cui all'art. 6 D.L 22.05.2026, n. 89.**
5. La scadenza del 19.08.2026 slitta al 20.08.2026 per la sospensione feriale.

Riordino delle detrazioni ai fini Irpef

Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 gli oneri e le spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero di figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.
La disposizione è applicabile alle spese sostenute dall'1.01.2025. Rimane in vigore anche la parametrazione della detrazione prevista dall'art. 15, c. 3-bis Tuir a decorrere dall'anno 2020 per redditi superiori a € 120.000.

RIORDINO DELLE DETRAZIONI PER REDDITO OLTRE € 75.000

SOGGETTI

Persone fisiche con un reddito complessivo[1] superiore a € 75.000.

OGGETTO

- Oneri e spese per i quali il Tuir o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sostenute dall'1.01.2025.
- Per le spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

ONERI ESCLUSI DAL CALCOLO DEI LIMITI

- Spese sanitarie detraibili (art. 15, c. 1, lett. c) Tuir).
- Somme investite nelle start up innovative detraibili (artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012).
- Somme investite nelle PMI innovative detraibili (art. 4, cc. 9 e 9-ter D.L. 3/2015).
- Interessi passivi e altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024 (art. 15, c. 1, lett. a) Tuir).
- Interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale (art. 15, cc. 1, lett. b), 1-ter Tuir).
- Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, di non autosufficienza o per eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) Tuir).
- Rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, **sostenute fino al 31.12.2024**.

CALCOLO DELLE DETRAZIONI IRPEF

Reddito	Importo base	Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione			
		Nessun figlio a carico	1 figlio a carico	2 figli a carico	3 o più figli o almeno 1 figlio con disabilità
Superiore a € 75.000 fino a € 100.000	€ 14.000	€ 7.000	€ 9.800	€ 11.900	€ 14.000
Oltre € 100.000	€ 8.000	€ 4.000	€ 5.600	€ 6.800	€ 8.000

RIMODULAZIONE DETRAZIONI PER REDDITI OLTRE € 120.000

SOGGETTI

Persone fisiche con un reddito complessivo superiore a € 120.000.

OGGETTO

Oneri indicati nell'art. 15 Tuir.

CALCOLO

La detrazione del 19% spetta sull'importo risultante dalla seguente formula.

$$\text{Detrazione effettiva} = \text{Detrazione potenziale} \times \left(\frac{240.000 - \text{reddito comples.}^{1}}{120.000} \right)$$

La detrazione si annulla se il reddito è superiore a € 240.000.

ONERI ESCLUSI DAL CALCOLO

- Interessi passivi relativi a prestiti/mutui agrari.
- Interessi passivi relativi a mutui ipotecari per acquisto o costruzione dell'abitazione principale.
- Spese sanitarie.

Nota[1]	Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Benefici premiali ISA

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.04.2026, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2025. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2025	Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2024 e 2025
• Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la **compensazione** dei crediti di importo **non superiore** a: - **€ 70.000 annui**, relativi all'**Iva maturati nel 2026**, ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei **primi 3 trimestri del 2027** (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027); - € 50.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap maturati nel 2025.	**9** nel periodo d'imposta di applicazione.	**9** calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
• Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la **compensazione** dei crediti di importo **non superiore** a: - **€ 50.000 annu**i relativi all'**Iva, maturati nel 2026** ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei **primi 3 trimestri del 2027** (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027); - € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel 2025.	**8** nel periodo d'imposta di applicazione.	**8,5** calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di **rimborso del credito Iva**, maturato per il **2026**, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei **primi 3 trimestri del 2027**, per crediti di importo non superiore a **€ 70.000 annui** (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027).	**9** nel periodo d'imposta di applicazione.	**9** calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di **rimborso del credito Iva**, maturato per il **2026**, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei **primi 3 trimestri del 2027**, per crediti di importo non superiore a **€ 50.000 annui** (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2027).	**8** nel periodo d'imposta di applicazione.	**8,5** calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Esclusione degli **accertamenti basati sulle presunzioni semplici.**	**8,5** nel periodo d'imposta di applicazione.	**9** calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Riduzione di un anno dei **termini di decadenza** per l'attività di accertamento con riferimento al periodo 2024.	**8** nel periodo d'imposta di applicazione.	----------
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle **società non operative.**	**9** nel periodo d'imposta di applicazione.	**9** calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.
Esclusione della **determinazione sintetica del reddito** complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2025.	**9** nel periodo d'imposta di applicazione.	**9** calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

*Il **principio contabile OIC 29** disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano i cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime contabili, la correzione di errori, gli eventi e operazioni straordinari, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Tale principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'OIC 29:*

- *i bilanci di liquidazione (OIC 5 "Bilanci di liquidazione");*
- *i bilanci redatti in sede di ritorno ai principi contabili nazionali da bilanci precedentemente presentati secondo altri principi.*

Ciò premesso, in questa sede si esamina la fattispecie dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

DEFINIZIONE

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono **tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.**

FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO (a)

Fatti che **evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio,** in conformità al postulato della competenza.

Esempi
• Definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data. • Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo. • Determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio del costo di attività acquisite o del corrispettivo di attività vendute prima della data di chiusura dell'esercizio. • Determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio di un premio da corrispondere ai dipendenti per prestazioni svolte nell'esercizio chiuso. • Scoperta di un errore o di una frode.

FATTI SUCCESSIVI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO (b)

Fatti che **modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, poiché di competenza dell'esercizio successivo.**

Esempi
• Diminuzione del valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura esercizio. • Distruzione di impianti di produzione causati da calamità. • Perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio in valute estere. • Sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo conclusasi nel periodo tra la data di chiusura esercizio e quello di formazione del bilancio. • Ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura esercizio e quella di formazione del bilancio.

FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE (c)

Fatti successivi alla data di chiusura del bilancio **che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale**.

Esempio
Gli amministratori manifestano l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

RILEVAZIONE IN BILANCIO

- **I fatti del tipo (a) e (c)** sono **rilevati in bilancio** per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.
- **I fatti del tipo (b) non sono rilevati in bilancio**; tuttavia, se **rilevanti**, sono **illustrati nella nota integrativa** perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Termini	• Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la **data di redazione del progetto di bilancio** d'esercizio da parte degli amministratori. • Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono **modificare adeguatamente il progetto di bilancio**, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione dello stesso.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di luglio 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 1 luglio	**Previdenza complementare**	**Riforma** - A partire dal 1.07.2026, entra in vigore la riforma della previdenza complementare introdotta dalla legge di Bilancio 2026.
Venerdì 10 luglio	**Previdenza**	**Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso** - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei diri-genti di commercio relativi al 2° trimestre 2026.
Mercoledì 15 luglio	**Iva**	**Fattura cumulativa** - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. **Operazioni con l'estero** - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle **fatture attive** verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle **fatture passive** ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il **15° giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Giovedì 16 luglio	**Imposte dirette**	**Versamento ritenute** - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	**Liquidazione e versamento** - Termine ultimo concesso ai contribuenti **mensili** per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Inps	**Contributi previdenziali e assistenziali** - Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante il modello F24. **Gestione ex-Enpals** - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Lunedì 20 luglio	**Modello Redditi 2026**	**Versamento** - L'art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP e IVA, **effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione**. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.

Principali adempimenti mese di luglio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato 25 luglio	**Iva**	**Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese/trimestre precedente.
Mercoledì 29 luglio	**Bilancio**	**Deposito** - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2026.
	Iva	**Modello Iva 2026** - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dal-la scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
Giovedì 30 luglio	**Diritto annuale CCIAA** **Proroga**[1]	**Versamento** - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	Inps **Proroga**[1]	**Contributi Gestione Separata** - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2025 e acconto 2026 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
		Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2025 e del 1° acconto per il 2026, con maggiorazione.
	Imposte dirette[2] **Proroga**[1]	**Modello Redditi 2026** - Termine per effettuare il versamento del saldo 2025 e/o del 1° acconto 2026 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2026) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2025 o entro il 28.02.2026, con maggiorazione.
		Irap 2026 - Termine di versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con maggiorazione.
Venerdì 31 luglio	**Imposte dirette**	**Mod. Redditi 2026** - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Note

1. L'art. 6 D.L. 89/2026 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche **per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, **effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione**.
   Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il **regime forfetario** di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.
   I versamenti potranno comunque essere effettuati entro il 20.08.2026 con la maggiorazione dello 0,80%.
2. **Per i soggetti non interessati dalla proroga prevista dal D.L. 89/2026.**

- **Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).**
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].